

ATTO DI TRANSAZIONE GIUDIZIALE

Tra

TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.) Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 in persona del legale rappresentate *pro tempore*, Dott. ***** nella sua espressa qualità di procuratore speciale - giusta procura speciale del 27/07/2016, per Notar ******) con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n.1, assistita ai fini del presente atto dall'Avv. *****

E

***** rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro D'Agostino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli (NA) alla Via Cupa San Pietro n. 73.

Premesso che

- Con atto di citazione notificato, *****), conveniva in giudizio la TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), avanti al Giudice di Pace di **** per l'udienza del 13/12/2018 per sentir accogliere le relative domande (da intendersi qui integralmente richiamate come da atto introduttivo del giudizio, allegato alla presente transazione — All. I -, costituendone parte integrante).
- Le parti - senza che ciò comporti attribuzione alcuna di responsabilità ed al solo fine di evitare i costi del giudizio civile - hanno deciso di definire la controversia tramite reciproche concessioni raggiungendo un'intesa che condurrà all'abbandono della causa ed alla definitiva rinuncia alle relative pretese.
- Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei seguenti termini:

Si conviene che

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.



2. TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.) riconoscerà in favore di *****, che accetta l'importo onnicomprensivo di euro 650,00 (Euro seicentocinquanta/00), da corrispondersi nel rispetto delle normative fiscali vigenti ed a mezzo assegno circolare che sarà emesso entro il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e che sarà inviato presso lo studio dell'Avvocato Alessandro D'Agostino in Napoli (NA) alla Via Cupa San Pietro n. 73.

3. A fronte del pagamento, che interviene a tacitazione di ogni pretesa come formulata nel richiamato atto di citazione ed a completa definizione del giudizio, *****, nulla avrà più a pretendere da TIM S.p.A. (già Telecom Italia S.p.A.), per la medesima causa, rinunciando così alle domande proposte e alle azionate;


4. Conseguentemente, a fronte dei reciproci impegni assunti, le parti dichiarano sin d'ora che non compariranno all'udienza fissata innanzi al Giudice di Pace adito ed alle successive fissande udienze di cui al giudizio civile in essere avanti all'adito giudice che dunque andrà ad estinguersi ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

5. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti come indicati nelle premesse del presente atto e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra, in futuro, in ordine all'oggetto della causa, dichiarandosi pienamente soddisfatte, con ampie ed onnicomprensive reciproche quietanze e rinunce;

6. Le parti si impegnano altresì a non diffondere in qualunque modo i contenuti del presente atto di transazione, a non produrlo in diversi giudizi eventualmente già incardinati o di futura promozione, valendo questo solo ed esclusivamente tra le parti interessate ed inerendo i termini dello stesso al singolo caso specifico in ragione della sua peculiarità;

7. Qualsiasi modifica o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati dalle Parti;

8. I rispettivi Legali sottoscrivono il presente atto per autentica e per rinuncia alla solidarietà

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke, located on the right side of the page.

professionale ex art. 13, L. P.;

9. Ciascuna delle Parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese e imposte;

10. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento della presente scrittura sarà competente il foro del consumatore.

Letto, confermato e sottoscritto.


Napoli, 21 ottobre 2019

PER TIM S.P.A.

(già Telecom Italia S.p.A.)

Il legal rappresentante p.t.,


Dott. ti



Prof. Avv.

PER PARTE ATTRICE

Avv. Alessandro D'Agostino



Le parti dichiarano di aver preso espressamente visione dei punti sopra indicati, in particolare dei nn.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Napoli, 21 ottobre 2019

